



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Informativa per la clientela di studio

del 03/01/2018

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: LEGGE di STABILITA' 2018

Gentile Cliente,

a seguito pubblicazione della legge di bilancio n. 205 del 27/12/2017, in vigore dal **1° gennaio 2018**, si forniscono di seguito le disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro.

INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

È previsto un incentivo all'occupazione per i datori di lavoro, dal 1° gennaio 2018, per assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, lavoratori di età inferiore a 30 anni che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31/12/2018, l'esonero spetta per i lavoratori fino ai 35 anni di età.

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento del **50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro**, per un periodo massimo di **36 mesi**, nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

L'esonero contributivo trova applicazione:

- in caso di **prosecuzione** a tempo indeterminato, **successiva al 31 dicembre 2017**, di un **contratto di apprendistato**, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
- nel caso di **trasformazione**, a decorrere dal **1° gennaio 2018**, di un **contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato**, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.

Si precisa che per godere degli incentivi contributivi, oltre ai criteri generali, l'incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore. L'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell'esonero, entro i 6 mesi dall'assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la **perdita dell'incentivo** stesso e il recupero delle quote già fruite.



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

L'incentivo **non** trova **applicazione**, invece, per i **datori di lavoro domestico** e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall'ordinamento

Assunzione di studenti

È previsto l'esonero **totale** dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di **studio**, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro attività di:

- alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta **formazione** e ricerca.

Cooperative sociali

Per le nuove **assunzioni a tempo indeterminato**, decorrenti dal **1° gennaio 2018** e con riferimento a contratti stipulati non oltre il **31 dicembre 2018**, di **persone** a cui sia stata riconosciuta la **protezione internazionale** a partire dal **1° gennaio 2016**, è previsto l'erogazione per un periodo massimo di **36 mesi** di un **contributo**, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute riguardo ai suddetti lavoratori assunti.

Sono previsti inoltre agevolazioni per le assunzioni di donne vittime di violenza di genere, il cui status di vittima sia debitamente certificato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.

In riferimento a dette assunzioni, si applica, per un periodo **massimo** di **36 mesi** un contributo, entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli **anni 2018, 2019 e 2020**, a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale.

Per entrambi i casi i **criteri** di assegnazione dei contributi saranno definiti con apposito **decreto** del Ministro del Lavoro.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

A decorrere **dal 1° luglio 2018**, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:

- bonifico bancario (sul c/c identificato dall'IBAN del lavoratore);
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

BONUS 80 euro

incremento di euro 600 delle soglie di reddito per beneficiare del predetto bonus.



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

SOSTEGNO AL REDDITO PER I DIPENDENTI DELLA PESCA MARITTIMA

Al fine di garantire un **sostegno al reddito**, per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, per i **lavoratori dipendenti** da imprese adibite alla **pesca marittima**, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (ex Legge n. 250/1958) è riconosciuta per ciascun lavoratore:

- un'**indennità giornaliera** onnicomprensiva pari a **30,00 euro**,
- nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER IMPRESE ARMATRICI E GENTE DI MARE

Vengono apportate modifiche allo sgravio contributivo previsto per le **imprese armatrici** nonché per il **personale navigante** alle loro dipendenze (ex DL n. 457/1997 e successive modificazioni).

A decorrere dall'anno 2018, lo sgravio contributivo predetto viene concesso nel limite del **45,07%** della contribuzione dovuta.

LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

La Legge di Bilancio innalza **da 7.500 a 10.000 euro** la soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, lett. m) del TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

Altre misure previste

PENSIONI:

- esenzione dall'innalzamento dell'età pensionabile per 15 categorie di lavori usuranti
- reso strutturale il pagamento del 1° giorno del mese degli assegni pensionistici
- estensione dell'Ape social alle 15 categorie di lavoratori usuranti
- sconto contributivo per le donne lavoratrici di 12 anno per ogni figlio (fino a un massimo di 2 anni) per accedere all'Ape social
- accesso all'Ape social anche in caso di scadenza di un contratto a tempo determinato
- RITA semplificata e resa stabile.

BONUS FAMIGLIE:

- bonus bebè di 80 euro al mese, per un anno, ai nati nel 2018
- Innalzamento a 4.000 euro del limite di reddito complessivo per i figli di età non superiore ai 24 anni, fiscalmente a carico, dal 1° gennaio 2019
- aumento della platea destinataria e dei fondi a disposizione per il Reddito di Inclusione
- fondo di 60 milioni in 3 anni per i caregiver familiari.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l'occasione si porgono i più cordiali saluti.

Studio Duò